



Guida rapida all'iscrizione dell'atto di cessione quote di srl effettuata da commercialisti.

AVVERTENZA: Le presenti istruzioni hanno carattere provvisorio. La procedura di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate, infatti, è transitoria ed avrà valore fintanto che la stessa Agenzia non realizzerà una procedura integralmente telematica.

Riferimenti normativi.

L' art. 36 comma 1 bis legge 133/2008, che ha convertito il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di semplificazioni, ha dato facoltà alle parti contraenti di scegliere in alternativa se servirsi dell'opera del notaio o di quella del commercialista.

L'articolo citato recita:

"L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma."

Codice civile

Art. 2470. Efficacia e pubblicità.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Requisiti dell'atto digitale.

L'atto deve essere realizzato con un sistema di videoscrittura poiché ai sensi dell'art. 11, comma 4 del DPR 581 del 1995 il documento da depositare al Registro Imprese deve essere in originale, ovvero in copia autentica, e tale non sarebbe un documento realizzato in forma cartacea, sottoscritto e poi scannerizzato (in questi casi si parla di digitalizzazione di secondo grado) e quindi trasformato in PDF/a o in TIFF.

Vanno quindi apposte le firme digitali delle parti, cedente e cessionario.

Infine al documento va data una data certa attraverso la marcatura temporale.

Non è richiesta l'apposizione all'atto della firma digitale del commercialista.

E' ovvio che le firme devono essere in corso di validità ed è quindi raccomandabile verificare prima il certificato di sottoscrizione in esse contenute attraverso il programma Dike. Quest'ultimo programma consente pure di apporre la marcatura temporale che va prima acquistata on-line dal sito InfoCert.

Occorre ricordare che dopo l'apposizione della firma digitale il file contenente il documento assume l'estensione p7m e può essere sottoscritto ulteriormente tutte le volte che si vuole ma dopo la marcatura temporale, e l'estensione è diventata m7m, non sarà più possibile sottoscriverlo.

Si prega di fare in modo che la data contenuta nel testo e quella della marcatura temporale siano la stessa poiché si possono generare alcune incongruenze tra le quali, la più macroscopica è quella che si potrebbe verificare quando si chiederà al Registro Imprese una copia dell'atto e questa recherà una data diversa da quella risultante dalla certificazione.

Registrazione all'Agenzia delle Entrate

Cfr. circolare Agenzia Entrate n. 58e del 17.10.2008.

Per ottenere la registrazione occorre produrre all'Agenzia delle Entrate il Mod. 69 corredato dall'atto su supporto digitale recante le firme dei contraenti e da una copia cartacea dello stesso atto. Il codice negozio da indicare nel predetto Mod. 69 è 1114.

La registrazione può essere richiesta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate ma in ogni caso va data prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, in misura unica di € 168,00 per ogni negozio e del pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 sia per l'originale digitale che per la copia. Nel mod. F23 andrà indicato il codice tributo 109T.

L'Agenzia delle Entrate verificata in modalità automatica la validità delle firme digitali apposte al documento e della marcatura temporale procederà alla registrazione e consegnerà al richiedente una copia cartacea saranno apposti gli estremi della registrazione stessa, la quietanza delle somme riscosse e il contrassegno attestante l'avvenuto pagamento del bollo.

Occorre tenere bene a mente che la richiesta di registrazione non sospende i termini previsti per l'iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese.

Domanda di iscrizione dell'atto al Registro Imprese

La domanda in oggetto può essere effettuata esclusivamente dal commercialista.

Questo dovrà inserire nelle note la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto Dott./Rag., nato a il, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara

1) di essere iscritto nella sezione A 'Commercialisti' dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di al numero

2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione;

3) di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti."

La dichiarazione può essere resa solo in ordine all'incarico ricevuto se la firma digitale del commercialista contiene anche il titolo, dottore o ragioniere commercialista, contenuti nei dispositivi di firma digitale rilasciati dal CNDCEC oppure dal Certicomm.

Registro competente: quello dove ha sede legale la società le cui quote vengono trasferite.

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto risultante dalla marcatura temporale.

Modello S6 (compilato con il software Fedra Plus 6.0 – o similari) inviato in modalità telematica.

Generalità complete del cedente e del cessionario

Codice atto: A18 (trasferimento e altre operazioni su quote di srl).

Codice forma dell'atto: X (altre forme).

Allegati:

- File contenente l'atto formato e sottoscritto digitalmente con apposta la marcatura temporale;
- File contenente la copia ottica dell'atto cartaceo recante la registrazione.

(le marche temporali possono essere acquistate on-line attraverso il sito: www.firma.infocert.it .

Versamenti: € 90,00 per pratica telematica o € 120,00 per pratica su supporto informatico (che si prega di evitare) e € 65,00 per imposta di bollo.

Sanzioni: la domanda di iscrizione pervenuta oltre il 30 giorno dall'atto determina la sanzione prevista dall'art. 2194 in capo al commercialista.

Avvertenza: qualora per effetto della cessione venga a mancare la pluralità dei soci ovvero questa venga ricostituita occorre effettuare la prescritta comunicazione al Registro Imprese (entro 30 giorni dalla iscrizione effettuata nel libro soci) mediante modello S2, sottoscritto digitalmente dal commercialista o dal legale rappresentante della società ovvero da altro incaricato munito di idonea procura notarile da allegare alla denuncia.

Versamento: € 90,00 per diritti + € 65,00 per bollo.